Penale Sent. Sez. 5 Num. 36713 Anno 2026
Presidente: BELMONTE MARIA TERESA
Relatore: ROMANO MICHELE
Data Udienza: 28/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Caldart Andrea, nato a Feltre il 28/02/1968
avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte di appello di Cagliari
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. Antonio Verdone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 12 novembre 2024 che aveva affermato la penale responsabilità di Andrea Caldart per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore della Peoplefly s.r.l., dichiarata fallita in data 1 luglio 2021, e l'aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari.

In particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 220 l. fall. in relazione all'art. 16, primo comma, n. 3, l. fall. e ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione, escludendo le pene accessorie fallimentari.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Andrea Caldart, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del rigetto della istanza di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ed in particolare della pena pecuniaria sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità.

La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, avanzata per la prima volta con i motivi nuovi di appello ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., affermando che non era più applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e che poiché la istanza non era stata avanzata nel primo grado di giudizio, essa non poteva essere presentata per la prima volta in appello.

Il ricorrente, dopo avere esposto il quadro normativo che disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi, evidenzia che per la loro applicazione non è necessaria una istanza dell'interessato, dovendo esse essere applicate dal giudice laddove ne sussistano i presupposti, e che nel caso di specie la originaria contestazione non consentiva inizialmente di prevedere la possibilità dell'applicazione delle pene sostitutive.

Non essendo previsto un onere di richiedere la pena sostitutiva nel giudizio di primo grado, deve ritenersi possibile avanzare la relativa istanza per la prima volta anche in appello, con l'impugnazione principale o con i motivi aggiunti, come nel caso di specie. La Corte di appello avrebbe dovuto attivare i meccanismi di cui all'art. 598-bis, commi 1-*bis* e 4-*ter*, cod. proc. pen. ed il richiamo all'art. 597 cod. proc. pen. deve essere interpretato in chiave costituzionalmente orientata, nel senso che resta ferma la possibilità di proporre appello avverso il rigetto della richiesta di applicare la pena sostitutiva avanzata in primo grado e, in mancanza di impugnazione, il rigetto passa in giudicato, ma, mancando la richiesta in primo grado, deve ritenersi possibile presentare l'istanza anche in secondo grado.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente richiama i principi affermati da un recente precedente giurisprudenziale di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 31289 del 25/06/2025, Cassano, non massimata) — secondo il quale il comma 4-*ter* dell'art. 598-*bis* cod. proc. pen. può trovare applicazione anche laddove l'imputato non abbia proposto un motivo di appello volto all'applicazione di una pena sostitutiva, ma per effetto della decisione sulla impugnazione, su richiesta dell'imputato o anche per effetto dei poteri officiosi di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., la pena sia determinata in misura non superiore ai quattro anni di reclusione — sostenendo che tale principio è irragionevole e contrasta con gli artt. 3, 24 e 27 Cost.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sostiene che la posizione di chi rischia in primo grado di essere condannato ad una pena superiore ai quattro anni di reclusione non è diversa da quella di chi in primo grado è stato condannato ad una pena superiore a tale limite e poi ridotta in appello, cosicché entrambe le posizioni dovrebbero essere sottoposte alla medesima disciplina.

L'interpretazione offerta dal precedente citato farebbe dipendere la possibilità per l'imputato di difendersi da un fattore imponderabile, ossia la misura della condanna inflitta in primo grado, con grave ulteriore pregiudizio per la funzione rieducativa della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso possono essere valutati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati in relazione al diniego della pena pecuniaria sostitutiva.

La decisione della Corte di appello, che ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva per essere stata la stessa proposta per la prima volta nel giudizio di appello, è fondata su una errata lettura dell'art. 598-*bis*, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. La disposizione, introdotta con decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (in vigore a decorrere dal 4 aprile 2024), applicabile, *ratione temporis*, al caso in esame, ha dettato una specifica disciplina quanto all'applicazione delle pene sostitutive in grado di appello. Si prevede che «Fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545 bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.».

Come già affermato da altra recente sentenza di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, A., Rv. 289652 - 01), l'*incipit* del comma 1-*bis* — «Fermo quanto previsto dall'art. 597» — vale a rimarcare quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125-01), secondo cui il giudice di appello non ha il potere di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

applicare d'ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, posto che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Tale principio è stato di recente ribadito da questa Corte con altra sentenza (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702 – 01), intervenuta in relazione ad una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui non risultava applicabile *ratione temporis* la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La Corte, nel ritenere intempestiva la richiesta di pena sostitutiva formulata in sede di discussione orale, ha chiarito che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-*bis*, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. *z)*, n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi.

Il riferimento alla necessità che la questione sia devoluta al giudice di appello con uno specifico motivo di gravame costituisce diretta conseguenza del principio devolutivo, la cui operatività anche quanto alle questioni inerenti all'applicazione delle pene sostitutive è, come detto, esplicitamente ribadita dall'art. 598-*bis* cod. proc. pen. mediante il richiamo all'art. 597 cod. proc. pen. Ulteriore implicazione di tale principio è che la richiesta di sostituzione della pena detentiva che sia formulata con i motivi nuovi è ammissibile solo laddove si colleghi ad uno specifico motivo di gravame prospettato con l'atto di appello.

Costituisce, infatti, orientamento consolidato di legittimità quello in forza del quale i «motivi nuovi» a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. *a)*, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821-01). In materia di impugnazioni, infatti, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto *petitum*, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01).

A tale limite soggiace anche la richiesta di sostituzione della pena detentiva che sia formulata non con l'atto originario di appello, ma (per la prima volta) con i motivi nuovi.

Poiché le pene sostitutive delle pene detentive brevi costituiscono «vere e proprie pene, per quanto non edittali», secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, quando con l'atto di appello sia stato formulato uno specifico motivo di gravame concernente la pena, l'eventuale successiva richiesta di applicazione di una pena sostitutiva formulata nei motivi nuovi deve ritenersi ammissibile, in quanto concernente il punto della decisione impugnata già enunciato nell'originario atto di gravame, di cui costituisce sviluppo. Perché si possa ritenere sussistente tale collegamento è, tuttavia, necessario che il motivo di appello contenga specifiche censure in punto di determinazione della pena, non rilevando, a tali fini, la prospettazione di doglianze formulate genericamente con riguardo al «trattamento sanzionatorio» che, in realtà, si concentrino su punti diversi della decisione (quali, a mero titolo di esempio, il giudizio di sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti) pur potenzialmente idonei ad incidere, di riflesso, sulla determinazione della pena. Deve, dunque ribadirsi che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di appello non può disporre la sostituzione *ex officio* in mancanza di uno specifico motivo di censura dedotto con l'atto di gravame o con i motivi nuovi, questi ultimi nel solo caso in cui sia stato articolato con l'atto di appello un motivo avente ad oggetto direttamente la determinazione della pena (Sez. 6, n. 11742 del 11/02/2026, A., Rv. 289652 - 01).

Tale limite, tuttavia, opera laddove con l'atto di appello sia già possibile impugnare il diniego della applicazione di una pena sostitutiva la cui applicazione sia astrattamente possibile tenuto conto della misura, non ostativa, della pena detentiva inflitta in primo grado.

Laddove, invece, riduca al di sotto del limite di legge ostativo la pena inflitta in primo grado, la Corte di appello può pronunciarsi, anche d'ufficio, sull'applicazione della pena sostitutiva, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, dovendo darne comunque conto in motivazione, se valuta insussistenti tali presupposti (Sez. 6, n. 10066 del 27/01/2026, V., Rv. 289602 – 01; Sez. 5, n. 31289 del 25/06/2025, Cassano, non massimata).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ciò è accaduto nel caso di specie, in cui, solo a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto, la Corte di appello ha ridotto la pena da due anni a mesi otto di reclusione, inferiore al limite per la sua sostituzione con la pena pecuniaria.

Proprio per effetto della decisione assunta in appello, nel caso di specie è venuto meno il profilo ostativo rappresentato dalla pena irrogata in primo grado, dando attualità ad una prospettiva valutativa in origine preclusa dalla misura della pena irrogata in primo grado, tanto da rendere inconferente la prospettazione di un motivo di gravame sul punto.

Il comma 4-*ter* dell'art. 598-*bis* cod. proc. pen. ha introdotto la possibilità per il giudice di appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva nell'ipotesi in cui, a seguito della decisione sull'impugnazione, anche per effetto del potere officioso riconosciuto al giudice di secondo grado, la pena venga rideterminata in misura non superiore al limite ostativo, che nel caso della pena sostitutiva pecuniaria è di un anno di reclusione.

Ne consegue che, avendo l'imputato chiesto l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare se ne ricorressero i presupposti, non potendo la istanza ritenersi preclusa dalla omessa impugnazione della mancata applicazione della pena pecuniaria, impugnazione che, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, appariva manifestamente infondata per la entità della pena inflitta.

2. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Avendo il ricorrente chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al punto relativo al diniego della pena pecuniaria sostitutiva e solo in via subordinata in relazione al diniego della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in relazione a quest'ultimo punto della decisione i motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari.

Così deciso il 28/09/2026.

Il Consigliere estensore
Michele Romano

Il Presidente
Maria Teresa Belmonte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale